



**D.D.G. 386 del 20/05/2024**

## **IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D.P.Reg. 05/04/2022 n. 9 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTA la L.r. 19/04/1974 n. 7 (Provvedimenti per gli Istituti Regionali d'Arte e per l'istituto tecnico femminile di Catania);
- VISTO la L.r. 6/05/1976 n. 53 (modifica e integrazione alla L.R. 19/04/1974, n. 7);
- VISTA la L.r. 21 08 1984 n. 53 *Integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1982, n. 68 e 26 luglio 1982, n. 69*;
- VISTA la L.r. 5 settembre 1990 n. 34 *norme relative al riordinamento degli istituti di istruzione artistica, professionale o tecnica*;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la nota prot. n. 2279 del 16/01/2024, con la quale si comunica al dipendente che, a decorrere dall'1/09/2024, unica finestra utile per il personale del comparto scuola, la stessa sarà collocato, d'ufficio, in quiescenza, per raggiunti limiti d'età;
- VISTO il D.A. n. 1151 del 20/12/1993 dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Pubblica Istruzione, registrato dalla competente ragioneria al n. 3839 il 4/01/1994, con il quale il sig. Minutella Vincenzo è stato nominato in prova come insegnante di storia dell'arte presso l'istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo (TP) con decorrenza giuridica 01/09/1992 ed economica dall'effettiva assunzione in servizio;
- VISTO il D.A. n. 819 del 21/11/1994 dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Pubblica Istruzione con il quale il dipendente è stato confermato in ruolo quale insegnante, con decorrenza 01/09/1994;
- VISTO il D.D.S. n. 2299 del 4/05/2005 della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento del personale, dei SS.GG. e di Quiescenza, registrato dalla competente ragioneria al n. 1747 il 13/05/2005, con il quale viene riconosciuto, ai fini di quiescenza, il servizio pre ruolo pari ad anni 2, mesi 6 e giorni 27;



Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale  
Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del  
diritto allo studio  
Servizio scuole non statali

**D.D.G. 386 del 20/05/2024**

VISTO il D.D.S. n. 799 dell'11/03/2022 del Fondo Pensioni Sicilia, con il quale, al prof. Minutella Vincenzo, è consentito, ai fini di quiescenza, il riscatto per complessivi anni 5 del corso di laurea in architettura;

VISTO il foglio matricolare del Distretto Militare di Palermo, dal quale si evince il periodo del servizio militare effettuato dal 17/01/1984 al 17/04/1985, per un totale di anni 1 e mesi 3;

CONSIDERATO che il prof. Minutella Vincenzo, alla data del 31/08/2024, raggiunge il requisito anagrafico necessario per essere collocato in quiescenza, d'ufficio, come previsto dalla normativa vigente in materia, maturando il servizio meglio specificato nella sottostante tabella

SERVIZIO	ANNI	MESI	GIORNI
Ruolo dal 7/01/1994 al 31/08/2024	30	7	24
Servizi pre ruolo	2	6	27
Riscatto corso di laurea	5	0	0
Servizio Militare	1	3	0
<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>21</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere, d'ufficio, alla risoluzione del rapporto di lavoro dall'1/09/2024, con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia

**D E C R E T A**

Art.1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'01/09/2024, è risolto il rapporto di lavoro del **prof. Minutella Vincenzo**, nato XXX e contestualmente, lo stesso, è cancellato, d'ufficio, dal ruolo del personale degli istituti regionali paritari, con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia in base alla vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

Art.2) Qualora il dipendente, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
f.to Fabio Ballo

IL DIRIGENTE GENERALE  
f.to Giovanna Segreto



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

**Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale**

**Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del  
diritto allo studio**

**Servizio scuole non statali**

**D.D.G. 386 del 20/05/2024**